Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 8 aprile 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 7 aprile 1964, n. 150.
Sospensione dei termini per il disastro del Vajont.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare nuove disposizioni sulla sospensione dei termini per il disastro del Vajont;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il termine della scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 10 ottobre 1963, a carico di persone danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti dal 10 ottobre 1963 al 10 luglio 1964 è sospeso fino al 10 luglio 1964.

La qualità di danneggiato per conseguire detto beneficio deve risultare da una dichiarazione del sindaco del comune di residenza del debitore.

Art. 2.

La data del 10 aprile 1964 indicata nell'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1963, n. 1358, convertito nella legge 6 novembre 1963, n. 1523, è sostituita dalla data del 10 luglio 1964.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1964

SEGNI

MORO — REALE — TAVIANI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1963.
Consolidamento dell'abitato del comune di Savelli in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;
Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Savelli minacciato da movimento franoso;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto del 9 aprile 1963, n. 309;

Decreta:

L'abitato di Savelli in provincia di Catanzaro è da consolidare a cura e spese dello Stato, a' termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1963

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3039)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1963.

Autorizzazione al comune di Sorrento a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 18 settembre 1962, n. 374, del comune di Sorrento;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Napoli approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 50.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la nota 1° agosto 1963, n. 137601, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, con la quale è stata determinata in L. 49.000.000 la spesa da ammettere a contributo;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Sorrento un nuovo edificio da destinare a sede delle pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Perillo Aldo e Longo Ferdinando, il comune di Sorrento è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 49.000.000 (quarantanovemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Sorrento un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.993.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 49.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Sorrento, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1964
Registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 193. — GALLUCCI

(3139)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1964.

Classificazione di una strada tra le statali nelle provincie di Massa-Carrara e Lucca.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 70 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 63 « del Valico del Cerreto » a bivio Gassano-Gragnola-Camporgiano-Castelnuovo di Garfagnana-innesto Strada statale n. 12 « dell'Abetone e del Brennero » presso Bagni di Lucca della lunghezza di km. 71+213;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 63 « del Valico del Cerreto » a bivio Gassano-Gragnola-Camporgiano-Castelnuovo di Garfagnana-innesto Strada statale n. 12 » dell'Abetone e del Brennero » presso Bagni di Lucca della lunghezza di km. 71+213, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 445 « della Garfagnana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 269

(5037)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Approvazione del regolamento adottato dal comune di Cannero Riviera (Novara) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Cannero Riviera (Novara) adottato dal Consiglio comunale di Cannero Riviera con deliberazione n. 51 del 2 dicembre 1961;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Cannero Riviera adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Cannero Riviera n. 51 del 2 dicembre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI CANNERO RIVIERA (NOVARA)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque prospicienti l'abitato di Cannero Riviera non comprese nella zona portuale.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera del Rio Bugnano (località Barbè) alla Ca' Bianca, entro 150 metri dalla riva, la velocità di navigazione per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non deve superare il limite di km 10/ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, i natanti della polizia, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto, quelli adibiti a servizio pubblico di linea e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che in conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento. Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendano svolgere tali attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti, destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuata secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuoribordo e utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'articolo 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello della sua approvazione da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con quello dell'interno.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(3033)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Approvazione del regolamento adottato dal comune di Arona (Novara) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Arona (Novara) adottato dal Consiglio comunale di Arona con deliberazioni n. 77 del 29 luglio 1961 e n. 11 del 10 febbraio 1962;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Arona, adottato dal Consiglio comunale di Arona con deliberazione n. 77 del 29 luglio 1961 e n. 11 del 10 febbraio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

CITTA' DI ARONA (NOVARA)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera delimitata a nord dal torrente Cravera ed a sud dal fosso Arlasca, entro 150 (centocinquanta) metri dalla riva, per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi pubblici di linea, la velocità di navigazione non deve superare il limite di 10 km/ora (dieci chilometri/ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, i natanti del Comune, della polizia, dei carabinieri, dei vigili comunali, dell'Ispettorato di porto, della Guardia di finanza e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso, quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendano svolgere tale attività), è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti, destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuata secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o imbarcazioni munite di motore fuori bordo utilizzate allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli appositi specchi di acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice di navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di approvazione da parte dell'autorità tutoria.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(3032)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1964.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del potenziamento dell'attuale rete telefonica nazionale mediante la posa di cavi coassiali, la costruzione di stazioni amplificatrici e centraline ausiliarie di amplificazione lungo le direttrici Ferrara-Padova e Carmagnola-Torino.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Considerato che nel programma di potenziamento della rete telefonica nazionale è prevista la posa di nuovi cavi coassiali per collegare numerosi centri urbani con la conseguente costruzione di stazioni amplificatrici e di centraline ausiliarie di amplificazione interessanti le direttrici: Ferrara-Padova; Carmagnola-Torino;

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dalla Direzione centrale impianti - Ufficio linee e cavi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativi al programma suddetto;

Ritenuta, altresì, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione P. T. delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del potenziamento dell'attuale rete telefonica nazionale mediante la posa di cavi coassiali, la costruzione di stazioni amplificatrici e centraline ausiliarie di amplificazione lungo le direttrici:

1) Ferrara-Padova interessante i territori di Ferrara, Occhiobello, Fiesso Umbertiano, Pincara, Fratta Polesine, Lendinaro, Villanova F., Lùsia, Barbona, S. Urbano, Villa Estense, Este, Vò, Teolo, Cervarese, Saccolongo, Salvezzano Dentro, Dentro, Padova;

2) Carmagnola-Torino interessante i territori di Carmagnola, Villa Stellone, Sàntena, Cambiano, Chieri e Torino.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e ad imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, le espropriazioni dei lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1964

Il Ministro: Russo

(3137)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XI Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica », che avrà luogo a Roma dal 18 al 29 giugno 1964 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 marzo 1964

p. *Il Ministro*: De' Cocci

(3005)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1964.

Ammontare, ripartizione, condizioni e modalità di conferimento di borse di studio annuali e pluriennali per l'anno scolastico 1964-65.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, col quale è stabilito lo stanziamento della somma di lire 6000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, allo scopo di consentire, mediante l'assegnazione di borse di studio, ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli, il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sull'istituzione e ordinamento della scuola media statale, derivante dalla trasformazione della preesistente scuola media, della scuola secondaria di avviamento professionale e di ogni altra scuola secondaria e artistica di primo grado;

Considerata la necessità di stabilire con proprio decreto, secondo quanto previsto dal terzo comma del citato art. 38, l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le modalità di conferimento delle predette borse annuali o pluriennali;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 6000 milioni a disposizione per l'anno scolastico 1964-65, per il conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria e artistica e di completamento dell'obbligo, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato è così suddivisa:

a) L. 2.400.000.000 da destinare a borse di studio per gli alunni delle prime due classi delle scuole medie istituite con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e della classe residuale delle scuole di avviamento professionale, del primo triennio delle scuole d'arte, del corso inferiori degli istituti d'arte e del primo triennio dei conservatori di musica e dei licei musicali;

b) L. 3.600.000.000 da destinare a borse di studio per gli alunni dei ginnasi-licei, dei licei scientifici, degli istituti magistrali, delle scuole di magistero professionale per la donna, dei licei linguistici, degli istituti tecnici, degli istituti professionali, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, delle scuole magistrali, dei licei artistici, del biennio superiore della scuola d'arte, del corso superiore degli istituti d'arte, dei conservatori di musica e licei musicali dal 4° all'ultimo anno di corso.

Nella tabella *A* annessa al presente decreto le somme suindicate sono ripartite tra le singole Province. A tali somme vanno aggiunte le somme residuate nel concorso per il 1963-64.

La misura unitaria delle borse è:

1) di L. 60.000 per gli alunni delle scuole di cui alla lettera *a*);

2) di L. 110.000 per gli alunni dei ginnasi, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, degli istituti professionali, del corso superiore delle

scuole d'arte e degli istituti d'arte, del 4° e 5° anno dei conservatori di musica e dei licei musicali, nonchè dei primi due anni dei licei scientifici, degli istituti magistrali, dei licei linguistici, dei licei artistici, degli istituti tecnici e delle scuole magistrali;

3) di L. 150.000 per gli alunni dei licei classici, delle scuole di magistero professionale per la donna, del triennio superiore dei licei scientifici, dei licei linguistici e del triennio o quadriennio superiore degli istituti tecnici, del biennio superiore degli istituti magistrali e dei licei artistici, della 3ª classe delle scuole magistrali e del 6°, 7°, 8°, 9° e 10° anno dei conservatori di musica e dei licei musicali.

L'importo delle borse stabilito nei punti 2) e 3) viene maggiorato, rispettivamente, di lire 30.000 e di lire 50.000 quando sussista un effettivo e particolare disagio, da valutarsi caso per caso, degli alunni che risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola o le cui famiglie risiedano in Comune diverso da quello in cui i predetti alunni frequentano la scuola.

Le borse sono annuali per gli alunni dell'ultima classe di ciascuno dei corsi di studio o dei gruppi di anni di corso elencati nella tabella *B*; sono biennali o triennali per gli alunni delle altre classi per il compimento dei corsi di studio o dei gruppi di anni di corso anzidetti. Eventualmente la borsa potrà essere confermata per i corsi di specializzazione e di perfezionamento degli istituti professionali, nonchè per tutta la durata dei corsi degli istituti tecnici o professionali.

La borsa sarà confermata, nei limiti di durata indicati, qualora l'alunno abbia conseguito la promozione alla classe successiva per scrutinio con una media superiore a 60 centesimi, non computandosi i voti di condotta, di educazione fisica e delle materie facoltative; negli istituti magistrali peraltro si computa anche il voto di educazione fisica per effetto dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Inoltre la conferma delle borse è subordinata anche alla condizione che sia stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un fondo non inferiore a L. 6000 milioni per gli esercizi finanziari successivi a quello del 1964-65. Il godimento della borsa di studio non è cumulabile con quello di altre borse, assegni, premi ovvero posti gratuiti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso da Amministrazioni dello Stato o da Enti, Fondazioni o Aziende anche stranieri. In tal caso l'alunno ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Art. 2.

L'assegnazione delle borse di studio è disposta a seguito di concorso provinciale, indetto dal provveditore agli studi, secondo le norme che seguono.

Il provveditore agli studi ripartisce le somme assegnate alla rispettiva Provincia per il conferimento delle borse di studio agli alunni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 1 in quote distinte per ciascuno dei corsi di studio o dei gruppi di classi indicati nell'allegata tabella *B* nella stessa misura stabilita dalla predetta autorità per il concorso a borse di studio relativo all'anno scolastico 1963-64.

Nell'ambito di ciascuna quota così ottenuta, il provveditore assegna al concorso per le borse di studio da fruire nelle prime classi di ogni corso di studio o gruppi di anni di corso le somme già utilizzate nell'anno 1963-64 per le borse annuali relative alle classi finali di ogni corso di studio o gruppi di classi nonchè le somme residuate nel concorso per l'anno scolastico 1963-64 relative alle corrispondenti prime classi, tenuto conto peraltro della possibilità di applicazione delle norme relative alla conferma delle borse per il 1963-64 contenute nell'art. 12 del presente decreto per determinati tipi di istituti.

Il concorso per le classi successive alla prima nell'ambito di ciascun corso di studio o gruppo di classi sarà indetto dal provveditore soltanto nel caso che, in conseguenza dell'eventuale mancata conferma per l'anno scolastico 1964-65 di borse biennali o pluriennali assegnate nel 1963-64 risultino somme disponibili ovvero nel caso in cui siano rimasti dei residui, sempre per le predette classi, nel concorso per il 1963-64.

I concorsi a borse di studio per l'anno 1964-65 sono, pertanto, distinti in:

a) concorso per le prime classi delle scuole o gruppi di anni di corso indicati nella tabella *B*;

b) concorso per le classi successive a quelle di cui alla precedente lettera *a*).

Il concorso di cui alla lettera *a*) del precedente comma sarà indetto il 2 maggio 1964 ed il termine per la presentazione delle domande fissato al 5 giugno 1964.

Il concorso di cui alla lettera *b*) sarà bandito, nelle Province e per le classi ed i tipi di scuole per le quali saranno disponibili le somme necessarie, il 1° settembre 1964 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al 1° ottobre 1964.

Con gli stessi termini sarà bandito il concorso per le borse di studio relative a tutti gli anni di corso dei conservatori di musica e licei musicali, escluso il 1° anno, sempre che vi siano le somme disponibili.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni che hanno conseguito per scrutinio o nella sessione estiva di esami la promozione o comunque il titolo valido per l'iscrizione in una classe delle scuole e istituti per i quali venga indettò il concorso a borse di studio e che si trovino in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli.

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito complessivo netto familiare del concorrente, accertato o, in mancanza di accertamenti, denunciato ai fini dell'imposta complementare progressiva, non sia superiore a quello per il quale si è esonerati da tale imposta (L. 960.000), maggiorato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni altro figlio a carico oltre il primo, e cioè:

a) per un figlio: reddito netto non superiore a lire 1.200.000;

b) per due figli: reddito netto non superiore a lire 1.520.000;

c) per tre figli: reddito netto non superiore a lire 1.840.000;

d) per quattro figli: reddito netto non superiore a lire 2.160.000;

e) per ogni altro figlio in più si aggiungono lire 320.000.

Sono considerati a carico i figli maggiorenni, sino al 26° anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, in carta libera, deve essere presentata dal padre del concorrente o da chi ne fa le veci entro i termini tassativi indicati nel sesto e settimo comma del precedente art. 2, con la precisa indicazione del tipo di scuola e della classe che il giovane intende frequentare nel 1964-65. Poichè per gli alunni che nel 1964-65 frequenteranno le prime classi o il primo anno di ogni gruppo di anni di corso il termine per la presentazione delle domande (5 giugno 1964) scadrà prima della data di pubblicazione degli scrutini o dei risultati degli esami, le loro istanze saranno accettate con riserva, subordinatamente, cioè, al verificarsi della condizione del conseguimento del titolo di studio prescritto per la iscrizione alla classe che l'alunno intende frequentare nel 1964-65.

La domanda va presentata al capo d'istituto frequentato dal candidato nel corrente anno scolastico. Per gli alunni della 5ª classe della scuola elementare che dovranno frequentare nel prossimo anno la 1ª classe della scuola di completamento dell'obbligo, la domanda va presentata al direttore didattico del circolo in cui è compresa la scuola elementare frequentata. Per gli alunni esterni la domanda va presentata al capo dell'Istituto o al direttore didattico rispettivamente della scuola secondaria o artistica e della scuola elementare in cui essi si presenteranno all'esame per il conseguimento del titolo prescritto.

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti i seguenti documenti:

a) stato di famiglia rilasciato in carta libera dal sindaco del Comune di residenza;

b) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito netto accertato o, in mancanza di accertamenti, denunciato ai fini dell'imposta complementare progressiva per il capo di famiglia e tutti i componenti la famiglia;

c) scheda, che sarà ritirata gratuitamente nella segreteria dell'Istituto o presso la direzione didattica, debitamente compilata nella parte riservata al capo di famiglia;

d) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno;

e) qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri, certificato attestante tale condizione, rilasciato dal Comune;

f) eventualmente, certificato attestante la qualità di studente universitario, per i figli maggiorenni, per documentare la maggiorazione del reddito, ai fini dell'art. 3, ultimo comma.

La data di presentazione della domanda e dei documenti allegati dovrà risultare dal timbro a data apposto dall'Ufficio di segreteria dell'Istituto o della direzione didattica.

Art. 5.

Il capo d'Istituto o il direttore didattico procederà immediatamente all'esame delle domande pervenute in termine e della relativa documentazione, convocando, se del caso, il presentatore, perchè fornisca le notizie eventualmente mancanti.

Accerterà in particolare, in base al certificato tributario, che sussistano le disagiate condizioni ai sensi del secondo comma dell'art. 3.

Il direttore didattico e il capo d'Istituto hanno facoltà di chiedere all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente ulteriori accertamenti sull'entità del reddito, quando le risultanze del certificato esibito dall'interessato appaiano non corrispondenti alla situazione reale, a conoscenza delle predette autorità scolastiche. Pari facoltà ha il provveditore agli studi purchè essa sia esercitata prima del pagamento delle borse.

Qualora venga accertata la mancanza anche di uno dei requisiti di ammissione al concorso, sarà comunicata per iscritto al presentatore della domanda da parte del direttore didattico o del capo di Istituto l'esclusione dal concorso e il motivo della medesima.

Il candidato peraltro potrà presentare al provveditore agli studi istanza in carta libera per un riesame della domanda di ammissione al concorso da parte della Commissione esaminatrice e, nell'attesa della decisione potrà presentarsi a sostenere, sotto condizione, la prova di esame.

Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il capo d'Istituto o il direttore didattico comunicherà col mezzo più rapido al provveditore agli studi il numero delle domande presentate, distinte per classi e tipi di scuola.

Il capo d'Istituto, sentiti gli insegnanti della classe frequentata dal concorrente, o il direttore didattico, sentito l'insegnante di classe, completerà la scheda con tutte le opportune notizie sulle condizioni individuali e familiari del concorrente e, in particolare, a proposito della residenza, indicherà i motivi per i quali si ritiene giustificabile la concessione della borsa di importo maggiorato, nei casi previsti dall'art. 1, comma quarto.

Entro il 15 luglio 1964 per i concorsi indicati nella lettera a) del comma quinto dell'art. 2 ed entro il 15 ottobre 1964 per i concorsi indicati nella lettera b) dello stesso comma quinto, le domande documentate e le relative schede, completate con le indicazioni dei voti conseguiti nella prima sessione di esame o nello scrutinio, dovranno essere trasmesse al provveditore agli studi.

Art. 6.

Il provveditore agli studi nomina una Commissione esaminatrice per ognuno dei corsi di studio o dei gruppi di anni di corso elencati nella tabella *B*.

Quando il numero dei concorrenti sia limitato, può essere costituita una Commissione unica per più corsi di studi o gruppi di anni di corso che presentino sufficiente affinità.

Qualora, invece, i concorrenti siano più di 300 per uno dei corsi delle scuole di completamento dell'obbligo ovvero più di 240 per uno degli altri corsi o gruppi, la Commissione può essere divisa in Sottocommissioni.

Ciascuna Commissione o Sottocommissione deve essere costituita da: un preside di ruolo, tre insegnanti (due dei quali appartenenti ai ruoli statali ed uno in servizio nelle scuole o istituti non statali) e un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione appartenente a qualsiasi ruolo, purchè fornito di diploma di istituto medio superiore.

Art. 7.

La prova d'esame consiste in una prova scritta anonima su tema scelto dal candidato fra più temi a lui proposti dalla Commissione esaminatrice su argomento di cultura generale.

Per ciascun anno di corso delle scuole e dei gruppi elencati nella tabella *B*, la Commissione propone gruppi di temi diversi, e i candidati sono opportunamente raggruppati, ferma restando la anonimità dell'elaborato.

La prova avrà luogo nei Comuni e presso le sedi scolastiche scelte dal provveditore, tenendo conto per ogni tipo di scuola o gruppo di anni di corso, del numero dei concorrenti e dell'esigenza di rendere, per quanto possibile, agevole il loro afflusso dalle località di residenza.

I temi saranno formulati dalla Commissione nei giorni precedenti la prova e fatti avere tempestivamente in plico sigillato, ai capi degli Istituti scelti come sede di esame, i quali cureranno lo svolgimento della prova e, con la collaborazione degli insegnanti della scuola e anche di altre scuole, provvederanno alla necessaria vigilanza.

L'elenco delle sedi di esame con l'indicazione, per ciascuna di esse della zona dalla quale affluiranno i candidati, sarà comunicato dal provveditore a tutte le scuole secondarie, artistiche e di completamento dello obbligo della Provincia entro il 10 giugno per i concorsi di cui alla lettera *a*) del quinto comma dell'art. 2 ed entro il 10 ottobre per i concorsi di cui alla lettera *b*) dello stesso comma quinto, affinchè i concorrenti, a decorrere da tali date, possano prenderne conoscenza.

Non saranno fatte comunicazioni scritte ai singoli concorrenti circa l'ammissione al concorso, la sede e la data della prova.

Salvo comunicazione scritta di esclusione, essi si intendono tutti ammessi alla prova, con riserva di definitiva ammissione da parte della Commissione esaminatrice.

I concorrenti, ove non siano alunni interni della scuola sede di esame, dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento o accompagnati da uno dei loro insegnanti.

La prova avrà luogo:

per i concorsi a borse di studio relative alla prima classe della scuola media, alle ore 8.30 del 26 giugno 1964;

per i concorsi a borse di studio relative alle prime classi delle altre scuole o gruppi di anni di corso considerati nella lettera *a*) del quinto comma dell'art. 2, alle ore 8.30 del 30 giugno;

per i concorsi a borse di studio relative alle altre classi di cui alla lettera *b*) del predetto quinto comma, nonchè relative agli anni di corso dei Conservatori di musica e licei musicali considerati nell'ultimo comma dell'art. 2, alle ore 8.30 del 30 ottobre 1964.

Per lo svolgimento del tema sono concesse 4 ore.

Gli elaborati debbono essere scritti su carta portante esclusivamente il timbro del Provveditorato agli studi.

Al concorrente sono consegnate, il giorno della prova, due buste: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il concorrente, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al membro della Commissione o all'insegnante addetto alla vigilanza presente nell'aula, il quale appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi restino compresi il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la sola data.

Al termine della prova tutte le buste degli alunni, raggruppate per anno di corso e tipo di scuola, sono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal membro della Commissione esaminatrice presente o dal capo dell'Istituto sede di esame o da chi ne fa le veci, con l'indicazione, all'esterno della busta dell'anno di corso e della scuola per i quali i concorrenti aspirano alla borsa.

I pieghi sono nello stesso giorno fatti avere al presidente della Commissione esaminatrice e saranno aperti alla presenza di quest'ultima, quando si dovrà procedere all'esame dei lavori.

Il riconoscimento deve essere fatto dopo che tutti i lavori dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici anno a disposizione cinquanta punti per la votazione da attribuire a ciascun elaborato.

La prova può essere eccezionalmente integrata con una verifica orale. Di tale facoltà la Commissione può avvalersi qualora, avvenuto il riconoscimento dell'elaborato, risulti una eccessiva discrepanza tra la valutazione di esso e le votazioni con cui la scuola ha giudicato il concorrente in sede di promozione per scrutinio o di esame nella sessione estiva; della facoltà la Commissione può avvalersi anche quando abbia fondati dubbi sulla genuinità dell'elaborato.

Per l'eventuale verifica orale il concorrente è convocato, con un preavviso di tre giorni, nella sede della Commissione.

Art. 9.

La Commissione forma, per ciascun anno di corso delle scuole elencate nell'allegata tabella *B*, distinte graduatorie di merito, nelle quali sono compresi, secondo l'ordine determinato dalla votazione conseguita, i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di 30/50. I risultati di coloro che abbiano riportato una votazione inferiore non sono pubblicati.

Nel caso di parità di merito, la Commissione gradua i concorrenti tenendo conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie, avuto particolare riguardo al numero dei figli. Dal verbale dovrà risultare la motivazione essenziale della comparazione fatta e dell'ordine che se ne è dedotto.

La Commissione, esaminate le domande e la documentazione, definisce i casi di concorrenti ammessi con riserva a sostenere la prova ai sensi del comma quarto dell'art. 5, stabilendo l'ammissione al concorso o la esclusione da esso.

Il conferimento delle borse è disposto dalla Commissione secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma stabilita dal provveditore per l'anno di corso di cui si tratta.

Nell'assegnare le borse, la Commissione stabilisce per quali concorrenti ricorra il particolare stato di disagio, di cui al quarto comma dell'art. 1, che dà diritto alla maggiorazione dell'importo della borsa ivi prevista.

Art. 10.

Gli atti della Commissione sono sottoposti al provveditore agli studi, che, ove ne riconosca la regolarità, li

approva, curando l'immediata pubblicazione all'albo del Provveditorato della graduatoria di merito e dello elenco dei vincitori delle borse con l'indicazione del loro importo e della durata annuale o pluriennale; copia della graduatoria e dell'elenco dei vincitori è inviato a tutte le scuole e corsi di studio statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato ai quali la graduatoria si riferisce.

Le graduatorie e l'elenco dei vincitori sono inviati, inoltre, in doppia copia, al Ministero - Ispettorato per l'assistenza scolastica.

Art. 11.

Ciascuna borsa è erogata in due rate di uguale misura: la prima previo accertamento che l'assegnatario della borsa sia regolarmente iscritto per l'anno scolastico 1964-65 in una scuola o istituto statale o autorizzato a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. A tal fine la scuola, provvede ad inviare al Provveditorato l'attestazione dell'avvenuta iscrizione, a semplice richiesta dell'interessato, che deve dichiarare peraltro di non trovarsi nelle condizioni che impediscono la cumulabilità della borsa con altri benefici ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 e di impegnarsi a comunicare in avvenire al provveditore agli studi l'eventuale verificarsi di tali condizioni, per poter optare tra i benefici ottenuti.

La seconda rata è erogata entro il 31 marzo 1965, previo accertamento d'ufficio, che l'alunno assegnatario non abbia abbandonato gli studi e non sia incorso in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera c) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

La mancata erogazione della seconda rata all'alunno che sia incorso nella suddetta punizione, comporta altresì la perdita del diritto all'eventuale conferma della borsa per gli anni successivi.

Gli ordinativi di pagamento delle rate delle borse sono intestati ai padri degli alunni vincitori o a chi ne fa le veci.

Le somme assegnate a ciascun anno di corso delle scuole e dei gruppi di anni di corso elencati nell'allegata tabella *B*, che rimanessero del tutto o in parte disponibili per mancanza di vincitori, saranno utilizzate, sempre nell'ambito dello stesso tipo di scuola o dello stesso gruppo di anni di corso, per l'assegnazione di altre borse ai concorrenti degli altri anni di corso.

Qualora, dopo l'applicazione di tale procedimento, risultassero ancora dei residui, questi saranno tenuti a disposizione, in attesa che il Ministero, in base ad un esame comparativo dei risultati generali dei concorsi, stabilisca l'impiego e la ripartizione di tali somme, comunque riservate a borse di studio.

Art. 12.

Saranno compiuti d'ufficio gli accertamenti per la conferma delle borse di studio pluriennali conferite nel decorso anno scolastico diretti a stabilire se gli alunni assegnatari abbiano conseguito nell'anno scolastico 1963-64 la promozione alla classe successiva per scrutinio con la media indicata nel sesto comma dell'art. 1 e se gli stessi alunni non siano incorsi in una punizione disciplinare superiore a quella prevista dalla lettera c) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I beneficiari delle borse negli istituti professionali possono ottenerne la conferma, alle condizioni suindicate, fino al compimento dell'intero corso dell'Istituto e per la frequenza dell'eventuale corso di specializzazione o di perfezionamento. La conferma è prevista anche per la frequenza del sesto anno degli istituti tecnici, ad ordinamento specializzato.

Per gli alunni dei conservatori di musica e dei licei musicali la conferma della borsa è estesa altresì al 9° e al 10° anno di corso.

Roma, addì 20 marzo 1964

Il Ministro: GUI

TABELLA *A*

Tabella di ripartizione fra i Provveditorati agli studi del fondo di lire 6000 milioni stabilito per l'anno scolastico 1694-65.

PROVINCIA	Somma assegnata per borse di studio agli alunni delle scuole di completamento dell'obbligo, indicate nella lettera *a*) dell'art. 1 colonna *a*	Somma assegnata per borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria e artistica indicate nella lettera *b*) dell'art. 1 colonna *b*
Piemonte:		
Alessandria	14.480.000	24.090.000
Asti	6.420.000	7.890.000
Cuneo	14.220.000	17.900.000
Novara	14.640.000	25.470.000
Torino	60.060.000	88.060.000
Vercelli	11.820.000	16.000.000
Aosta	3.180.000	3.000.000
Liguria:		
Genova	40.980.000	69.710.000
Imperia	7.200.000	9.250.000
La Spezia	10.320.000	16.390.000
Savona	9.540.000	16.950.000
Lombardia:		
Bergamo	23.460.000	26.810.000
Brescia	31.560.000	33.330.000
Como	21.000.000	18.560.000
Cremona	11.490.000	16.660.000
Mantova	13.740.000	16.790.000
Milano	117.000.000	185.280.000
Pavia	14.520.000	17.620.000
Sondrio	4.920.000	5.390.000
Varese	20.640.000	22.940.000
Trentino-Alto Adige:		
Bolzano	11.880.000	17.230.000
Trento	16.560.000	17.760.000
Veneto:		
Belluno	10.800.000	13.010.000
Padova	26.820.000	35.910.000
Rovigo	12.300.000	14.180.000
Treviso	26.280.000	36.510.000
Venezia	26.220.000	29.730.000
Verona	21.960.000	32.160.000
Vicenza	26.880.000	33.040.000
Friuli-Venezia Giulia:		
Gorizia	7.020.000	11.550.000
Trieste	11.700.000	19.380.000
Udine	37.920.000	50.350.000

PROVINCIA	Somma assegnata per borse di studio agli alunni delle scuole di completamento dell'obbligo, indicate nella lettera *a*) dell'art. 1 colonna *a*	Somma assegnata per borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria e artistica indicate nella lettera *b*) dell'art. 1 colonna *b*
Emilia:		
Bologna	32.040.000	54.740.000
Ferrara	15.540.000	21.260.000
Forlì	25.020.000	40.880.000
Modena	19.740.000	30.770.000
Parma	14.400.000	20.510.000
Piacenza	9.900.000	14.230.000
Ravenna	12.900.000	17.710.000
Reggio Emilia	13.320.000	18.010.000
Toscana:		
Arezzo	18.000.000	23.440.000
Firenze	31.740.000	51.710.000
Grosseto	9.060.000	9.500.000
Livorno	13.740.000	26.030.000
Lucca	15.240.000	21.020.000
Massa Carrara	10.560.000	18.530.000
Pisa	12.960.000	25.320.000
Pistoia	8.580.000	12.370.000
Siena	10.800.000	16.440.000
Marche:		
Ancona	18.780.000	32.590.000
Ascoli Piceno	18.480.000	34.900.000
Macerata	13.440.000	21.980.000
Pesaro	16.920.000	24.240.000
Umbria:		
Perugia	36.060.000	51.480.000
Terni	10.800.000	19.360.000
Lazio:		
Frosinone	33.30 .000	39.470.000
Latina	20.280.000	18.420.000
Rieti	8.640.000	7.660.000
Roma	135.720.000	256.900.000
Viterbo	10.860.000	13.420.000
Abruzzi e Molise:		
Campobasso	21.300.000	31.830.000
Chieti	25.080.000	34.380.000
L'Aquila	22.440.000	41.480.000
Pescara	15.480.000	26.400.000
Teramo	14.460.000	17.420.000
Campania:		
Avellino	28.560.000	34.950.000
Benevento	21.600.000	34.120.000
Caserta	45.780.000	56.370.000
Napoli	123.420.000	226.160.000
Salerno	59.760.000	91.110.000
Puglie:		
Bari	74.460.000	121.500.000
Brindisi	19.560.000	24.180.000
Foggia	41.160.000	61.700.000
Lecce	38.100.000	71.760.000
Taranto	32.940.000	47.600.000
Basilicata:		
Matera	15.720.000	14.990.000
Potenza	28.260.000	27.720.000
Calabria:		
Catanzaro	46.140.000	58.900.000
Cosenza	45.540.000	65.370.000
Reggio Calabria	42.600.000	67.840.000
Sicilia:		
Agrigento	27.120.000	34.180.000
Caltanissetta	17.340.000	26.090.000
Catania	50.040.000	100.230.000
Enna	13.440.000	14.260.000
Messina	41.040.000	73.950.000
Palermo	62.100.000	100.440.000
Ragusa	11.280.000	20.580.000
Siracusa	15.540.000	23.440.000
Trapani	20.880.000	37.970.000
Sardegna:		
Cagliari	45.240.000	71.380.000
Nuoro	21.720.000	13.680.000
Sassari	26.100.000	36.230.000

TABELLA *B*

Distinzione dei corsi di studi o dei gruppi di anni di corso ai fini della ripartizione della somma assegnata alla Provincia nella colonna *a*) della tabella *A*:

1. Prima e seconda classe della scuola media istituita con legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

1-*bis*. Scuola media (3ª classe);

2. Scuola di avviamento (3ª classe);

3. Scuola d'arte (3° anno) e Istituto d'arte (3° anno corso inferiore);

4. Conservatorio di musica e Liceo musicale (3° anno).

Distinzione dei corsi di studi o dei gruppi di anni di corso ai fini della ripartizione della somma assegnata alla Provincia nella colonna *b*) della tabella *A*:

5. Ginnasio;

6. Liceo scientifico (1° e 2° anno);

7. Istituto magistrale (1° e 2° anno);

8. Liceo linguistico (1° e 2° anno);

9. Istituto tecnico (1° e 2° anno);

10. Istituto professionale, Scuola tecnica, Scuola professionale femminile (intero corso, compresi gli eventuali corsi di specializzazione o di perfezionamento);

11. Scuola magistrale (1° e 2° anno);

12. Scuola d'arte (4° e 5° anno) e Istituto d'arte (corso superiore triennale);

12-*bis*. Liceo artistico (1° e 2° anno);

13. Conservatorio di musica e Liceo musicale (4° e 5° anno);

14. Liceo classico;

15. Liceo scientifico (3°, 4° e 5° anno);

16. Istituto magistrale (3° e 4° anno);

17. Liceo linguistico (3°, 4° e 5° anno);

18. Istituto tecnico (3°, 4° e 5° ed eventualmente 6° anno);

19. Scuola di magistero professionale per la donna (1° e 2° anno);

20. Scuola magistrale (3° anno);

21. Liceo artistico (3° e 4° anno);

22. Conservatorio di musica e Liceo musicale (dal 6° al 10° anno).

(3031)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica relativo ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1964, riguardanti, rispettivamente: « Composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il biennio 1964-66 » e « Ripartizione delle attribuzioni fra le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il biennio 1964-66 », pubblicati nella « *Gazzetta Ufficiale* » n. 59 del 6 marzo 1964.

Alla pagina 997, seconda colonna: al rigo 27 leggasi « Riggio » in luogo di « Riccio »; al rigo 41 leggasi « Alajmo » in luogo di « Alajamo ».

Alla pagina 999, seconda colonna: al rigo 48 leggasi « Vozzi » in luogo di « Bozzi »; al rigo 51 leggasi « Azzariti » in luogo di « Azzarini ».

Alla pagina 1000, prima colonna, prima della dizione: « il presidente del Magistrato per il Po », deve intendersi inserita la dizione: « il presidente del Magistrato alle Acque ».

Alla pagina 1001, seconda colonna: al rigo 45 leggasi « *Lucaroni* » *in luogo di* « *Lugaroni* ».

Alla pagina 1002, prima colonna: al rigo 4 leggasi « Vittorini » in luogo di « Vittorino ».

(3112)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1964, la provincia di Ragusa, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 186.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3123)

Autorizzazione al comune di San Giuliano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1964, il comune di San Giuliano Terme (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3086)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1964, il comune di San Giovanni Rotondo (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3087)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1964, il comune di Afragola (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3091)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1964, il comune di Santa Margherita Belice (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3127)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1964, il comune di Boscotrecase (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3092)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1964, il comune di Montiano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.401.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3124)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, il comune di Salemi (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 440.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3125)

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1964, il comune di Mineo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3126)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, il comune di Salaparuta (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.832.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3128)

Autorizzazione al comune di Montecorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, il comune di Montecorice (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3062)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Luigi Robaudo, nato a Genova il 9 aprile 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Genova nel 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(3065)

Il dott. Ruggero Nodari, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 1° luglio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Modena il 18 aprile 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(3066)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Mauro Puccinelli, nato a La Spezia il 12 maggio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 9 giugno 1954.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3078)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Riliquidazione.

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1964, n. 6374/4278, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1964, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 158, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 4.747.288 (lire quattromilionisettecentoquarantasettemiladuecentottantotto), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Sorano (Grosseto), della superficie di ettari 65.13.38, nei confronti della ditta BAIOCCHI Adolfo e Bruno, fratelli, fu Angelo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato di L. 1.910.000, già liquidato con decreto presidenziale 24 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1955), nella misura di L. 2.837.288.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.470.338 (lire unmilionequattrocentosettantamilatrecentotrentotto).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.305.000 (lire quattromilionitrecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro — sede di Roma — e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 23 novembre 1963.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1964, n. 6375/4279, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1964, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 157, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 4.502.692 (lire quattromilionicinquecentoduemilaseicentonovantadue), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Follonica (Grosseto), della superficie di ettari 39.44.40, nei confronti della ditta BARONI-DONATI Giovan-Battista, fu Leopoldo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 27 maggio 1952, n. 818, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163 del 16 luglio 1952 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato di L. 4.485.000, già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 dell'11 dicembre 1954), nella misura di L. 17.692.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 11.173 (lire undicimilacentosettantatre).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 25.000 (lire venticinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro — sede di Roma — e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 23 novembre 1963.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1964, n. 6376/4280, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 1964, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 155, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 5.935.880 (lire cinquemilioninovecentotrentacinquemilaottocentottanta), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Orbetello (Grosseto), della superficie di ettari 72.50.78, nei confronti della ditta BIOZZI Silvio, fu Stefano e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 6 settembre 1952, n. 1401, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato di L. 4.910.000, già liquidato con decreto presidenziale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1955), nella misura di L. 1.025.880.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 571.475 (lire cinquecentosettantunomilaquattrocentosettantacinque).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.595.000 (lire unmilionecinquecentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro — sede di Roma — e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 23 novembre 1963.

(2634)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1964, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 290, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal col. Antonio Veronese in data 2 luglio 1962 avverso provvedimento di diniego del riconoscimento delle campagne di guerra ai fini del trattamento di quiescenza, adottato nei riguardi del ricorrente dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale.

(3045)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinvio al 1965 dell'allestimento della « XI Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati » di Siena

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena ha comunicato, con nota del 13 marzo 1964, n. 3007, che l'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », di Siena, ha rinviato al 1965 l'allestimento della XI edizione della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Siena dal 20 giugno al 7 luglio 1964, come precedentemente programmato.

(3049)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 4 febbraio 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1964 registro n. 25 Difesa-Esercito, foglio n. 292

Bevilacqua Salomone, nato il 15 giugno 1897 a Castelluccio Superiore (Potenza), caporal maggiore, Distretto militare di Potenza. — La croce al valor militare, conferita al predetto graduato con regio decreto 3 aprile 1926, è annullata ai sensi dell'art. 16 del predetto regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, in quanto, per lo stesso fatto d'arme, gli fu concessa una medaglia di bronzo al valor militare con regio decreto 2 ottobre 1924.

(3023)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali in data 1° aprile 1964, la Banca Popolare Agricola Cooperativa di Crema (Cremona) e la Banca Popolare di Lanciano (Chieti) sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(3152) *Il direttore generale reggente:* GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 7 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,67	624,90	625,01	624,95	624,88	624,85	624,95	624,87	624,85	624,88
$ Can.	578,18	578,20	578,30	578,20	577,50	578,16	578,20	578,20	578,20	578,20
Fr. Sv.	144,41	144,55	144,535	144,575	144,55	144,42	144,585	144,37	144,41	144,58
Kr. D.	90,62	90,60	90,55	90,59	90,50	90,60	90,58	90,62	90,61	90,61
Kr. N.	87,44	87,45	87,42	87,45	87,40	87,44	87,415	87,45	87,45	87,45
Kr. Sv.	121,52	121,50	121,50	121,51	121,50	121,52	121,505	121,50	121,52	121,50
Fol.	173,29	173,30	173,325	173,31	173,25	173,30	173,32	173,30	173,29	173,30
Fr. B.	12,54	12,55	12,55	12,551	12,5425	12,55	12,5515	12,54	12,54	12,55
Franco francese	127,53	127,53	127,54	127,54	127,54	127,53	127,5325	127,52	127,52	127,52
Lst	1749,06	1748,75	1749,10	1748,95	1748,50	1749,05	1748,925	1749 —	1749,05	1748,75
Dm. occ.	157,23	157,22	157,235	157,235	157,20	157,23	157,22	157,22	157,24	157,21
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1975	24,15	24,19	24,1965	24,18	24,19	24,20
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,815	21,90	21,81	21,805	21,80	21,81	21,81

Media dei titoli del 7 aprile 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,425
Redimibile 3,50 % 1934	94,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,55

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	578,20
1 Franco svizzero	144,58
1 Corona danese	90,585
1 Corona norvegese	87,432
1 Corona svedese	121,507
1 Fiorino olandese	173,315
1 Franco belga	12,551
1 Franco francese	127,536
1 Lira sterlina	1748,937
1 Marco germanico	157,227
1 Scellino austriaco	24,197
1 Escudo Port.	21,81

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso per titoli a due posti di agente tecnico in prova della carriera del personale ausiliario dell'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma.

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033, e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Ente approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro con decreto in data 3 gennaio 1962;

Visto il ruolo organico del personale dell'Ente;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di agente tecnico in prova (coefficiente 159) nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Ente autonomo E.U.R.

Il concorso sarà integrato, a norma dell'articolo 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Per le categorie dei candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, il 40° anno di età o il 45° per i mutilati o invalidi di guerra o equiparati.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che siano impiegati di ruolo presso l'Ente, o presso una Amministrazione dello Stato;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

F) abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria « *C* » o superiore.

Non saranno ammessi al concorso coloro che risultino esclusi dall'elettorato attivo politico, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti dallo impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La non ammissione al concorso è disposta con provvedimento del commissario dell'Ente.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al commissario dell'Ente, debbono pervenire alla Segreteria generale del'Ente, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto nel quale è stato conseguito;

7) la patente di guida posseduta, con l'indicazione dell'anno in cui è stata conseguita e della categoria;

8) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

9) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da porre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali e dell'Ente è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso, come ad esempio: eventuali attività precedentemente disimpegnate in qualità di autista, meccanico, fontaniere, elettricista, ecc. presso Enti pubblici o privati; frequenza di corsi seguiti presso scuole professionali o di specializzazione tecnica pubbliche o private e risultato degli eventuali esami sostenuti, ecc.

Va espressamente chiarito che le indicazioni precedenti sono puramente esemplificative.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno alla segreteria generale dell'Ente dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria generale.

Parimenti non si terrà conto delle domande sprovviste della autenticazione di cui al precedente art. 4 e di quelle che non contengano le indicazioni attesianti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, con esclusione dei titoli obbligatori di cui alle lettere *E*) ed *F*) dell'art. 2.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno la valutazione di 6/10.

Saranno ammessi alla prova di idoneità tecnica, che consterà in un esame di guida di autoveicoli e di funzionamento di impianti tecnologici, i candidati che avranno riportato un punteggio superiore a 6/10 nelle precedenti valutazioni.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quelli riportati nelle prove pratiche di scrittura sotto dettato e di idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La prova pratica di scrittura sotto dettato e la prova di idoneità tecnica avranno luogo in Roma nel luogo e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno delle prove suddette sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda.

Per essere ammessi a sostenere le menzionate prove i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Ente entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del commissario dell'Ente da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine di dieci giorni della detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al commissario dell'Ente, il quale decide, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Ente autonomo E.U.R., entro il termine di venti giorni dal ricevimento dall'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 200 (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato su carta da bollo da L. 200, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a secondo dei casi, copia estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 200;

g) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato, per l'espletamento delle funzioni proprie del personale addetto alla vigilanza sia diurna che notturna.

I candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono, inoltre produrre un certificato medico contenente, a termini dell'art. 6 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Ente o di una Amministrazione dello Stato sono tenuti, a presentare, nel termine di cui al primo comma, sotto pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria generale dell'Ente oltre il termine stabilito dal precedente art. 11 non saranno prese in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), e *g*) del precedente articolo come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti vivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dalla presente deliberazione sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui al precedente articolo 6 saranno osservate in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno, in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati agenti tecnici in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della quelifica iniziale della carriera del personale ausiliario, ruolo degli agenti tecnici.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della Commissione per il personale.

In caso di giudizio sfavorevole e sempre previo parere della Commissione per il personale, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10 penultimo comma del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno esonerati dal periodo di prova.

Roma, addì 19 febbraio 1964

Il segretario generale
MELIS

Il commissario
TESTA

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 200

All'Ente Autonomo E.U.R - Segreteria generale - Via della Civiltà del Lavoro, 23 — ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a. . . . prov. di . . . . il . . . . . e residente . . . . in . . . (prov. di . . . .) via . n. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Ente autonomo E.U.R.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . (1)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

A) è cittadino italiano;

B) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (2);

C) non ha riportato condanne penali (3);

D) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . presso . .,

E) è in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria . conseguita nell'anno . .,

F) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .,

G) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Firma . . . . (4)

Roma, lì . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:

. . . .

---

1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti dell'Ente o di Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(2713)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione per il conferimento di quarantasei posti vacanti nel grado di sottotenente di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288;

Vista la tabella organica del ruolo ordinario degli ufficiali di pubblica sicurezza allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 86;

Visto l'art. 26 della sopracitata legge 18 febbraio 1963, n. 86;

Ritenuto che per il grado di capitano sono stabiliti nel ruolo organico quattrocentodieci posti, dei quali quarantacinque risultano attualmente vacanti e che per i gradi di tenente e sottotenente sono stabiliti quattrocentocinquanta posti dei quali novantacinque risultano attualmente vacanti;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato, debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire i predetti centoquaranta posti disponibili, di cui quarantasei nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, trentuno nel grado di tenente e sessantatre nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione che si svolgerà presso la Scuola ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di Roma per il conferimento di quarantasei posti vacanti nel grado di sottotenente riservati, ai sensi dell'art. 26 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

A detto concorso possono partecipare i sottufficiali del Corpo che siano in possesso del diploma di licenza di un istituto medio superiore, abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di « ottimo » in qualità di sottufficiali e non abbiano oltrepassato l'età di anni 35.

Gli aspiranti, oltre al possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e di istituto, debbono essere di altezza non inferiore a m. 1,68.

I candidati saranno sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto Collegio medico è definitivo.

All'atto dell'ammissione al corso presso la Scuola ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli aspiranti allievi ufficiali saranno sottoposti nuovamente a visita medica definitiva di accertamento.

Coloro che in detta visita risulteranno dichiarati non idonei saranno esclusi dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, debbono essere presentate al comando del reparto da cui l'interessato dipende, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il suddetto termine.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

di aver conseguito nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso la classifica di « ottimo » riferita al grado di sottufficiale;

il loro stato civile; gli ammogliati o vedovi con prole debbono indicare, altresì, il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal comandante del reparto dal quale dipende l'aspirante.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 5.

Gli esami del concorso consistono di due prove scritte e di una prova orale e vertono sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) diritto e procedura penale, con particolare riguardo alla polizia giudiziaria;

3) elementi di diritto civile;

4) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza e principali leggi amministrative;

5) norme ed ordinamenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli ufficiali di pubblica sicurezza, norme amministrativo-contabili del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

6) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (disciplina, servizio interno, servizio territoriale);

7) nozioni di cultura generale (storia moderna e contemporanea);

8) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), quella orale su tutto il programma.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La votazione nelle prove orali non deve essere inferiore ai sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed al punto riportato nella prova orale.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 7, terzo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524;.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto, applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

I concorrenti che supereranno gli esami orali dovranno presentare al comando del reparto da cui dipendono, entro il termine di quindici giorni dalla data della prova, a pena di decadenza, i documenti prescritti dalle disposizioni in vigore per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente decreto, saranno portati in aumento a quelli messi a concorso per esami nel grado di sottotenente in esperimento, riservato agli ufficiali di complemento delle forze armate in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, indetto con decreto in data odierna.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al comando del reparto da cui dipendono, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art. 9.

I sottufficiali vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali di pubblica sicurezza e con tale qualifica saranno ammessi a partecipare, presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza di Roma, all'apposito corso di istruzione, della durata di un anno, al termine del quale, se conseguiranno la idoneità negli esami finali previsti dal programma della Scuola, da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'atto dell'ammissione al corso di istruzione i sottufficiali di cui al comma precedente debbono rinunziare, per tutta la durata del corso, al grado rivestito.

Gli allievi ufficiali che non conseguiranno l'idoneità al termine del corso suddetto, verranno restituiti al ruolo di provenienza.

I partecipanti al corso di istruzione che dimostreranno insufficienza dei requisiti morali, fisici e intellettuali occorrenti per ricoprire il grado di ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno, previo parere della Commissione di avanzamento, essere dimessi dal corso stesso.

Coloro che, ai sensi dei commi precedenti, cesseranno dalla qualifica di allievi ufficiali di pubblica sicurezza, verranno ripristinati nel grado precedentemente ricoperto, computandosi ad ogni effetto il periodo di frequenza della scuola.

Art. 10.

L'anzianità assoluta di nomina degli idonei a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo sarà determinata dalla data stabilita nel decreto presidenziale di nomina.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali, al termine del corso di istruzione presso la scuola.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 11.

Agli allievi ufficiali di pubblica sicurezza compete il trattamento economico previsto per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.

Art. 12.

Il Ministro per l'interno, con decreto motivato, potrà negare l'ammissione al concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1964
Registro n. 10 Interno, foglio n. 253. — DI STEFANO

(3098)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a nove posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto reale 30 maggio 1932, n. 680;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che può essere bandito un concorso per esami a nove posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a nove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Genio civile.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria);

b) diploma di licenza rilasciato dagli Istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

c) diploma di Istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 succitato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

3) Buona condotta;

4) Idoneità fisica all'impiego;

5) Età non inferiore agli anni 18 e non superiori ai 32. Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto;

6) Avere il godimento dei diritti politici;

7) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorni nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.
Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficial* della Repubblica.

Art. 9.
Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) Diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.
Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli im-

piegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengano dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.
Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1964
Registro n. 8, foglio n. 142

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) principi di economia politica e di scienza delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 6 settembre 1963

Il Ministro: SULLO

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . . . residente in . . . . . .
(prov. di . . . . .) Via . . . . . . n. . . (1)
chiede di essere ammesso al concorso a nove posti di vice ragioniere in prova del ruolo del personale della carriera di concetto del Corpo del Genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titoli di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . .
(oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale):

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32º anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia; indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

1) Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o parte-

cipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4. Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale e nella guerra 1940-1943 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica.

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

(2491)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale n. 1176(11)P.I./a3 del 30 settembre 1963 e modificato con decreto ministeriale n. 1366(11)P.I./a3 del 25 ottobre 1963, avranno luogo in Roma nei locali della stazione Termini - Sala delle conferenze del Collegio degli ingegneri ferroviari (via Giolitti, 34), nei giorni 4, 5, 6, 8 e 9 maggio 1964, con inizio alle ore otto.

(3140)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1963, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per le condotte veterinarie dei comuni di Acquaviva Picena e di Torre San Patrizio, vacanti al 30 novembre 1962;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice che ha ultimato i propri lavori in data 29 febbraio 1964;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per le condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1962:

1. Macarri Vincenzo	punti	55,01
2. Angellotti Giuseppe	»	54,53
3. Galosi Ernesto	»	53,19
4. Paganucci Nello	»	53,09
5. Giorgi Lorenzo	»	52,77
6. Bonelli Vincenzo	»	52,21
7. Buccella Raffaele	»	48,50
8. Marchegiani Fiore	»	47,91
9. Morresi Ennio	»	47,62
10. Colonnella Francesco	»	47 —
11. Montanari Mario	»	45,74
12. Zampetti Sergio	»	43,50
13. Nittoli Carlo Alberto	»	41,25
14. Dellasanta Evasio	»	41 —
15. Di Matteo Ernesto	»	40 —
16. Tonni Sergio	»	40 —
17. Cupelli Silvano	»	40 —
18. Di Sante Pietro	»	39 —
19. Scarpetta Dario	»	38,21
20. Sbrocca Domenico	»	38 —
21. Forcellese Ennio	»	36,50
22. Pelliccioni Alberto	»	35 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 24 marzo 1964

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 422 del 24 marzo 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso bandito con decreto in data 15 giugno 1963 per le condotte veterinarie dei comuni di Acquaviva Picena e di Torre San Patrizio vacanti al 30 novembre 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte messe a concorso indicato nelle domande di ciascun candidato;

Decreta:

Il dott. Macarri Vincenzo, nato a Montappone il 23 ottobre 1930, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Torre San Patrizio.

Il dott Angellotti Giuseppe, nato in Acquaviva Picena il 20 febbraio 1927, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Acquaviva Picena.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 24 marzo 1964

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(3004)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2490 del 24 novembre 1962, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Visti i propri decreti n. 1578 dell'8 ottobre 1962 e n. 2733 del 28 dicembre 1963, con i quali si è provveduto rispettivamente alla costituzione ed alla sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961:

1. Ponzone Giovanni Luigi	punti	52,167 su 100
2. Dapavo Bruno	»	51,354 »
3. De Santolo Giampiero	»	46,288 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Asti, addì 21 marzo 1964

Il medico provinciale: CERRITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3567 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per due posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni dell'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa ed assegnati alla condotta medica a fianco di ognuno indicata:

1) Ponzone Giovanni Luigi: Montiglio;
2) Dapavo Bruno: Monale-Baldichieri-Cortandone-Castellero (consorzio).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Asti, addì 21 marzo 1964

Il medico provinciale: CERRITO

(3003)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 455 del 12 febbraio 1962, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;
Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento:
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei medici dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1961:

1. Reposi Valerio . . . . . . punti 62,432 su 100
2. Milli Fortunato . . . . . . » 61,385 »
3. Agosti Giuseppe . . . . . » 59,985 »
4. Santelli Virginio . . . . . » 57,324 »
5. Tonini Gabriele . . . . . punti 51,329 su 100
6. Favagrossa Raffaele . . . . » 50,827 »
7. Ferrari Mario . . . . . » 50,568 »
8. Tonelli Gianfranco . . . . » 48,218 »
9. Gamba Giacomo . . . . . » 47,709 »
10. Goi Valentino . . . . . » 45,749 »
11. Bottura Tiziano . . . . . » 45,195 »
12. Valzelli Battista . . . . . » 42,500 »
13. Mafessoli Mario . . . . . » 40 — »
14. Riva Pier Felice . . . . . » 39,708 »
15. Pognani Oreste . . . . . » 36,795 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 18 marzo 1964

Il medico provinciale: SIMONETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 455 del 12 febbraio 1962, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto n. 1173 del 18 marzo 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso suddetto;
Esaminate le domande dei candidati in relazione all'ordine di preferenza delle sedi richieste;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso predetto per la condotta a fianco di ciascuno indicate:

1) Reposi Valerio: Pessina Cremonese (condotta unica):
2) Milli Fortunato: Romanengo-Salvirola (condotta consorziata).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 20 marzo 1964

Il medico provinciale: SIMONETTI

(2998)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.